




COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 14/12/2010

N. 63

OGGETTO: Ricognizione delle società partecipate ex art. 3, commi 27-33, Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), così come modificati dalla Legge 69/2009 e dalla L. 122/2010.

L'anno duemiladieci, addì quattordici del mese di dicembre, alle ore 15:30, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di I^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Armanino Mauro	X			12)	La Cava Fabio	X		
2)	Bacchella Laura	X			13)	Landò Flavio	X		
3)	Barbieri Luigi		X		14)	Massari Federico		X	
4)	Boggiano Massimo	X			15)	Mondello Gabriella		X	
5)	Brizzolara Gabriella			X	16)	Nucera Santo		X	
6)	Caveri Mauro	X			17)	Pinasco Luigi	X		
7)	Chiappara Massimo	X			18)	Pittau Aurora	X		
8)	Daneri Marco Luigi	X			19)	Stefani Guido	X		
9)	Dasso Lorenzo	X			20)	Torchio Gino	X		
10)	Elia Vito		X		21)	Vaccarezza Giuliano	X		
11)	Imparato Carmine		X		Presenti n. 14 Assenti n. 7				

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Giuliano Vaccarezza.

E' presente l'Assessore esterno Rag. Raffaele Manca.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso:

-che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;

-che l'art. 3, comma 27 testualmente recita: "al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente od indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società";

-che l'art. 3, comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27';

-che l'art. 3, comma 29, come modificato dall'art. 71, lett. e) L. 18.06.2009, n.69, dispone che "entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 29, ovvero entro il 31 dicembre 2010, le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27";

Tenuto conto anche di quanto stabilito dall'art. 14, comma 32 del D.L.78/2010 convertito nella L.122/2010 il quale sancisce che,fermo restando quanto previsto dall'art.3 commi 27-28-29 della L.244/2007,i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società ed entro il 31/12/2011 devono mettere in liquidazione le società già costituite ovvero cederne le azioni;

Dato atto che il Comune di Lavagna rientra tra le amministrazioni pubbliche annoverate all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 ed è pertanto tenuto ad osservare la sopra citata disciplina operando come primo passo una ricognizione sulle società di cui possiede quote;

Rilevato che tra le partecipazioni societarie occorre distinguere tra:

- Società costituite o partecipate per la gestione di servizi pubblici locali ,ai sensi dell'art.113 del D.lgsl.267/2000,dell'art. 23 bis del D.L112/2008 convertito in legge n. 133/2008,ed oggi disciplinate dal D.P.R.168/2010;
- Società strumentali di cui all'art.13 del D.L.223/2006 convertito in L.248/2006;
- Altre società partecipate;

Rilevato che le norme riguardanti la razionalizzazione delle partecipazioni societarie si riferiscono esclusivamente alle forme societarie, con esclusione quindi di associazioni e fondazioni disciplinate dagli artt.14 e seguenti del codice civile;

Richiamati gli orientamenti della Corte dei Conti in tema di valutazione della coerenza delle partecipazioni societarie con le finalità istituzionali di seguito riassunti con particolare riguardo al coordinamento tra le disposizioni dell'art.32 del D.L.78/2010, convertito in L.122/2010 e l'art.3,commi 27,28 e 29 della L.244/2007:

- Corte dei Conti delib.n.14/AUT /2010 secondo cui i Comuni che detengono partecipazioni societarie e che rientrano nelle previsioni di abitanti di cui all'art.14 comma 32 del D.L.78/2010,dovranno mettere in liquidazione le dette società o cederne le quote;
- Corte dei Conti Sez. Puglia, deliberazione n.56/PAR/2010, nella quale si ritiene che l'ambito oggettivo della norma si rivolge indistintamente a tutte le società partecipate, senza alcuna distinzione in relazione al settore di attività in cui operano,concludendo per la vigenza della data del 31/12/2011 per le società che gestiscono servizi pubblici locali ai sensi dell'art.23 bis del D.L.112/2008,termine oggi unificato con quello previsto dal D.L.78/2010 per tutte le partecipate in seguito alla conversione in legge;
- Corte dei Conti della Lombardia che nel parere del 22/7/2010 sostiene che, fermo restando quanto previsto dall'art.3,commi 27,28 e 29 della L.244/2007,nei limiti numerici delle partecipazioni che ciascun ente può detenere,le stesse dovranno comunque essere conformi ai canoni previsti dall'art.3 comma 27 della finanziaria stessa. In particolare tale sezione della Corte dei Conti sostiene che nei casi in cui il legislatore ha previsto che alcune attività e funzioni dei comuni debbano essere svolte per il tramite di specifiche società di capitali,trattandosi di disposizioni normative di carattere speciale,non risultano abrogate dal combinato disposto degli art.3,comma 27 della L.244/2007e art.14, comma 32 del D.L.78/2010,convertito nella L.122/2010,ma continuano ad esplicare i loro effetti;

Richiamata la relazione del Direttore Generale Avv.Concetta Orlando ad oggetto"*Le partecipazioni degli enti locali alle società e la razionalizzazione prevista dall'art.3 commi 27 e seguenti della L.244/2007 alla luce del recente decreto 78/2010 convertito in L.122/2010*",acquisita agli atti;

Dato atto che il Comune di Lavagna partecipa alle società di seguito indicate:

Denominazione	Attività	Data costituzione	Capitale sociale	% posseduta dal Comune
ATP Azienda trasporti Provinciali SpA	Pubblici trasporti	26/01/1976	3.431.000,00	4,05%
Idro-Tigullio SpA	Gestione servizio idrico integrato	29/10/1997	979.000,00	10%
Lavagna Sviluppo Srl	Promoz.turistica e formazione	20/05/1997	10.000,00	75%
Fondaz.Reg.Invest.Sociali R.Tassano	Servizi sociali	25/07/2002	297.000	8,40%
Promoprovincia Genova Srl	Promozione turistica	30/06/1996	46.000,00	0,12%

Rilevato che le seguenti partecipazioni del Comune di Lavagna riguardano servizi pubblici locali:



1. ATP Azienda Trasporti Provinciali SpA (a capitale interamente pubblico)

Oggetto sociale (sintesi): gestione di tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto locale; Capitale sociale: euro 3.431.000,00 suddivisi in azioni. Quota del Comune di Lavagna 4,05% importo 139.087,80.

La società svolge un servizio pubblico d'interesse generale, il cui modello gestionale è disciplinato dal D.lgs.422/1997 e, in parte dall'articolo 23 bis del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, nonché da parte della legge regionale della Liguria n. 31/1998 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono l'affidamento mediante gara da parte delle Province e del Comune di Genova per i rispettivi bacini di traffico e una limitata sopravvivenza transitoria delle gestioni affidate senza gara. Pertanto, tale società non opera in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3 comma 27 della L. 244/2007, ma coerentemente con la disciplina del trasporto pubblico locale sopra citata, con la disciplina dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 23 bis del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 e di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 168/2010, nonché secondo la disciplina regionale, dovrà essere affidato mediante gara ai soggetti indicati dal dpr n. 168/2010 e dall'articolo 23 bis già citato.

2. Idro –Tigullio SpA (società a capitale misto: privato 66,55% e pubblico 33,45%)

Oggetto sociale (sintesi): gestione dei servizi idrici integrati (acquedotto, fognatura e depurazione) per conto dell'ATO. Capitale sociale: euro 979.000,00 in azioni; Quota del Comune di Lavagna 10% importo 55.000,00.

La società svolge un servizio pubblico d'interesse generale disciplinato dal D.lgs.152/2006 e, in parte dall'articolo 23 bis del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, nonché da parte della legge regionale della Liguria n. 39/2008 (dichiarata parzialmente illegittima dalla sentenza della Corte Cost. n. 325/2010) e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono l'affidamento mediante gara da parte dell'Autorità d'Ambito Ottimale e una limitata sopravvivenza transitoria delle gestioni affidate senza gara. Pertanto, tale società non opera in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3 comma 27 della L. 244/2007, ma coerentemente con la disciplina del servizio idrico integrato, sopra citata, con la disciplina dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 23 bis del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 e di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 168/2010, nonché secondo la disciplina regionale, dovrà essere affidato mediante gara ai soggetti indicati dal dpr n. 168/2010 e dall'articolo 23 bis già citato.

Dato atto che il quadro di raccordo tra l'attività istituzionale del Comune e la sua partecipazione nella **Lavagna Sviluppo Scrl** è rappresentabile nei seguenti termini di sintesi:

3. Lavagna Sviluppo Scrl (Società consortile a prevalenza di capitale pubblico)

Oggetto sociale (sintesi): svolge attività di promozione turistica e di formazione professionale di tipo turistico-alberghiero. Capitale sociale: euro 10.329,14 Quota del Comune di Lavagna 75% importo 7.746,86

Trattandosi di una società consortile, disciplinata dal combinato disposto degli articoli 2615 ter e 2602 del codice civile, mancano gli elementi caratteristici delle società (art.2247 del codice civile): non viene svolta attività d'impresa e non si mira a produrre utili da distribuire ai soci, svolgendo la società consortile gli scopi sociali indicati dall'articolo 2602 del codice civile e cioè la costituzione di una organizzazione comune tra più imprenditori per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Per quanto riguarda il mantenimento da parte del Comune delle partecipazioni viene sviluppato il seguente esame di coerenza tra l'oggetto sociale della sopra citata società e le finalità istituzionali del Comune, secondo quanto suggerito dalle varie sezioni della Corte dei Conti ed in particolare della Sezione del Veneto (parere n.5 in data 14/01/2009):

- La promozione turistica prevista nell'oggetto sociale della Lavagna Sviluppo Srl è coerente con le funzioni previste nel bilancio comunale secondo la classificazione di cui al DPR194/1996 (Tit.01 Funz.07 Serv 01);
- La formazione professionale, dopo il D.lgs.112/98 è ricompresa tra le competenze delle Regioni, successivamente delegate alle Province con L.R.18/2009. Nonostante ciò il Comune di Lavagna ritiene strategico il mantenimento della formazione professionale turistico-alberghiera sul proprio territorio, stante la vocazione turistica della città e la stretta sinergia tra la formazione specialistica e lo sviluppo economico, ricompreso quest'ultimo tra le funzioni del bilancio comunale (Ti.01 Funz.11 Serv 05.)

Alla luce di quanto sopra il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Lavagna all'interno della Lavagna Sviluppo Srl è opportuno e coerente con le finalità perseguite dall'Ente;

Rilevato che la partecipazione del Comune di Lavagna alla Fondazione Regionale **Investimenti Sociali Roberto Tassano** non rileva ai fini della presente ricognizione in quanto le Fondazioni, disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, non sono ricomprese nella razionalizzazioni societarie previste dalla L.244/2007 e dal D.l. 78/2010 convertito nella L.122/2010. Il mantenimento delle partecipazioni è, pertanto, consentito;


Considerato, in ultimo, che la partecipazione del Comune di Lavagna all'interno della **Promoprovincia Genova Srl** è sta per concludersi in quanto **tale società è stata posta in liquidazione** dall'assemblea straordinaria in data 22/01/2008 ed entro il 31/12/2011 dovrebbero essere concluse le procedure da parte del suo liquidatore dott. Sartore.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente dell'Area Finanziaria dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica in data 09/12/2010;

- parere favorevole del Dirigente dell'Area Finanziaria dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 09/12/2010;



Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Enrica Olivieri;

Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un successivo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.

Il **Sindaco – Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 14 (assenti i Cons. Barbieri, Brizzolara, Elia, Imperato, Massari, Mondello e Nucera), votanti n. 11, astenuti n. 3 (Cons. Chiappara, La Cava e Landò) favorevoli n. 11

DELIBERA

1 di dare atto che, per le motivazioni sopra indicate, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, commi 27-28, L. n. 244/2007, per il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Lavagna alle società di erogazione di pubblici servizi riportate al numero 1. **ATP Azienda Trasporti Provinciali SpA, 2. Idro –Tigullio SpA;**

2 di dare atto che il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Lavagna all'interno della **Lavagna Sviluppo Srl** è opportuno e coerente con le finalità perseguite dall'Ente, come risulta dall'esame di coerenza riportato in premessa;

3 di dare atto che la partecipazione del Comune di Lavagna alla **Fondazione Regionale Investimenti Sociali Roberto Tassano** non rileva ai fini della presente ricognizione in quanto le Fondazioni, disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, non sono ricomprese nella razionalizzazioni societarie previste dalla L.244/2007 e dal D.L.78/2010 convertito nella L.122/2010;

4 di dare atto che la partecipazione del Comune di Lavagna all'interno della **Promoprovincia Genova Srl** è sta per concludersi in quanto **tale società è stata posta in liquidazione** dall'assemblea straordinaria in data 22/01/2008;

5 di dare inoltre atto che il Comune di Lavagna non partecipa a società strumentali ai sensi del D.L.223/2006 convertito in L.248/2006.

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Sindaco – Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 14 (assenti i Cons. Barbieri, Brizzolara, Elia, Imperato, Massari, Mondello e Nucera), votanti n. 11, astenuti n. 3 (Cons. Chiappara, La Cava e Landò) favorevoli n. 11


Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,

DELIBERA


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



EO/fs

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(Concetta Orlando)

11 7 DIC. 2010

Affissa copia all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e contestualmente pubblicata sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(Concetta Orlando)